All. A

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MATERA.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione dei seguenti servizi ed attività connesse:

- servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi degli artt. 215 e 159 comma 2 del D.lgs. n. 285/1992;

- recupero dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumerne la custodia;

- recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;

- gestione della depositeria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;

L'utilizzo dei predetti servizi potrà essere disposto dalla Polizia Locale di Matera o da altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Trattandosi di concessione di servizi ai sensi degli artt. 176 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e 354 del D.P.R. 495/1992, la prestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione ha validità di anni due, così come stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con decorrenza dalla stipula del contratto ed è rinnovabile di ulteriori anni due, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. n. 36/2023.

3. MODALITA' ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La rimozione dei veicoli deve avvenire esclusivamente su segnalazione del Comando di Polizia Locale di Matera o di altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale e dovrà essere garantita tutti i giorni per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi.

L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale, ferma restando, in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche oltre tale orario e in orario notturno.

Il Concessionario deve trovarsi con almeno 2 operatori nel luogo indicato dall'organo accertatore entro il termine di 30 minuti dalla chiamata, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.

Le operazioni di rimozione dovranno essere svolte con sollecitudine, efficienza e diligenza in modo da non creare alcun pericolo o intralcio alla circolazione stradale ed all'attività istituzionale della Polizia Locale.

Nell'ambito della concessione sarà previsto periodicamente un servizio di supporto alle pattuglie della Polizia Locale per l'esecuzione delle operazioni di rimozione, senza la preventiva chiamata, per un numero minimo di dodici (12) interventi per anno solare.

Per motivi oggettivi di spazio, la rimozione non è garantita nelle strade con larghezza inferiore a 4,00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'organo di polizia stradale non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

Il Concessionario non potrà procedere in alcun caso alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione del Comando della Polizia Locale di Matera e di altri organi di Polizia Stradale e la rimozione dovrà avvenire in presenza di un organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S.

Il Concessionario con proprie risorse strumentali, logistiche e personali, dovrà assicurare il servizio per l'intero arco orario quotidiano, cioè H24 e per ogni giorno dell'anno, festivi compresi, con le modalità di espletamento precisate nel presente capitolato.

Il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dovrà essere garantito, con proprio personale, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

La restituzione dei veicoli in custodia dovrà avvenire con l'osservanza degli adempimenti formali previsti dall'art. 397, c. 4, del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.

In alternativa alla rimozione, l'organo accertatore può disporre lo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il Codice della Strada e si articola nelle seguenti fasi:

a) richiesta di intervento da parte dell'organo di polizia stradale (diritto di chiamata);

b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo;

c) trasferimento del veicolo al luogo di custodia (indennità chilometrica);

d) custodia.

Le prestazioni effettuate ai precedenti punti a), b) e c) sono considerate "diurne" se effettuate dalle ore 6,00 alle ore 22,00, notturne se effettuate dalle 22,00 alle 6,00. A tali fini, si fa riferimento all'ora in cui l'intervento ha avuto inizio.

I veicoli rimossi dovranno essere depositati presso il luogo di custodia.

La rimozione dei veicoli in sosta vietata deve avvenire alla presenza di un organo di polizia stradale, il quale provvede a compilare apposito verbale.

La ditta concessionaria della rimozione si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e

custodia dei medesimi, ivi compresi i danni derivanti da incendio o furto, sollevando il Comune di Matera da qualsiasi responsabilità.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi, ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, il concessionario avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del carro attrezzi (diritto di chiamata).

In tal caso, ove il proprietario e/o il conducente si allontani prima dell'arrivo sul posto del carroattrezzi, l'organo accertatore comunicherà al Concessionario i dati relativi al veicolo, proprietario e/o al conducente, ai fini del recupero della spesa dovuta a titolo di diritto di chiamata.

Qualora all'arrivo del proprietario sia già avvenuto l'agganciamento del mezzo, il Concessionario avrà diritto a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per l'operazione di rimozione.

5. RESTITUZIONE DEL VEICOLO

Il responsabile del luogo di deposito è tenuto ad effettuare la restituzione del veicolo previa presentazione da parte dell'interessato, o di persona da lui delegata, di idoneo titolo alla restituzione, previo pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia, previste dal presente capitolato.

Dell'avvenuta restituzione, il Concessionario redige apposito verbale, il quale dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni.

Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal Concessionario e dall'interessato.

Il Concessionario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmetterne ogni mese alla Polizia Locale l'elenco.

Delle somme riscosse il concessionario rilascerà quietanza in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale che ha disposto la rimozione.

6. REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il servizio per il concessionario è remunerato attraverso l'introito delle tariffe previste con l'apposito provvedimento di seguito precisato.

Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario dai proprietari/conducenti dei veicoli rimossi.

Il concessionario dovrà corrispondere un canone (aggio) determinato nell'importo offerto in sede di gara, che sarà calcolato nella misura risultante dalla percentuale incrementale offerta dall'aggiudicatario alla soglia minima di partenza prevista.

Una parte del compenso introitato dal concessionario per la gestione del servizio sarà devoluto a titolo di aggio all'Amministrazione Comunale nei limiti e secondo le modalità indicate negli atti di gara.

Il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

Per i veicoli non ritirati dagli utenti o per i quali non fosse possibile individuare il proprietario, per i quali il concessionario ha sostenuto spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione all'Agenzia del Demanio non verrà riconosciuto alcun compenso da parte del Comune.

Nel caso di accoglimento del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e quella accessoria della rimozione ex art. 215 c. 5 C.d.S., il Concessionario sarà tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

Tali veicoli potranno essere riconsegnati solo previa autorizzazione dell'organo accertatore.

Il prezzo e le tariffe devono riferirsi alle prestazioni richieste ed eseguite, conteggiate per ogni tipo di servizio. Tali prezzi sono comprensivi di tutte le retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi, nonché di materiale, attrezzature e quant'altro occorrente all'impresa concessionaria per la rimozione.

In esecuzione del Decreto Ministeriale 04/09/1998 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli, le tariffe al netto dell'IVA e oltre rivalutazione Istat, di cui al prospetto di seguito riportato, che saranno applicate da parte del nuovo concessionario del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sul territorio comunale:

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO INFERIORE A 1,5 T		
	D.M. 401/98	Aumento ISTAT al 31/12/2025
Diritto di chiamata	€ 10,33	€ 17,68
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 15,49	€ 26,51
Indennità chilometrica dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito	€/km 2,22	€/km 3,80

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T E INFERIORE A 3,5 T		
	D.M. 401/98	Aumento ISTAT al 31/12/2025
Diritto di chiamata	€ 12,91	€ 22,10
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 25,82	€ 44,18
Indennità chilometrica dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito	€/km 2,58	€/km 4,42

Pertanto per ogni intervento di rimozione il concessionario dovrà applicare le predette tariffe riportate nel presente capitolato, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale. Le tariffe dovranno essere affisse nella sede della Ditta, in luogo visibile al pubblico.

Le stesse tariffe dovranno essere aggiornate annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Costituisce clausola risolutiva espressa e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., il caso in cui l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite.

Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

1. operazioni di intervento con un unico veicolo e con prelevamento contemporaneo, nello stesso luogo o zone continue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: Il "diritto di chiamata" e l'"indennità chilometrica" devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico, invece, deve essere corrisposta per ciascun veicolo rimosso;

2. se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione del veicolo è consentita, ai sensi dell'art. 397, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione del veicolo stesso.

3. intervento/rimozione in orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste.

Oltre le tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la custodia, per le prime ventiquattro (24) ore, né dal Comune di Matera, né da terzi.

Dopo le prime (24) ore di custodia, il concessionario ha la facoltà di applicare, a titolo di supplemento, le tariffe previste per la custodia dei veicoli in analogia a quelle applicate dalla Prefettura di Matera per i custodi giudiziari, facendo fede, quale inizio della custodia, la data e l'ora indicate sul verbale redatto dall'organo accertatore.

In nessun caso, qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione concedente; le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.

Con cadenza trimestrale e precisamente entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento il Concessionario liquiderà l'aggio offerto in sede di gara mediante versamento alla tesoreria comunale.

Il Concessionario fornirà alla Polizia Locale e al Settore Finanziario del Comune di Matera un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegare la copia delle quietanze delle somme riscosse dall'avente titolo alla restituzione.

Il Concessionario, in qualità di agente contabile, dovrà compilare e trasmettere all'organo di P.L., entro il 15 gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno di gestione, il conto della gestione del servizio utilizzando il preposto modello n. 21 del D.P.R. 31 gennaio 1996.

7. RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA, OVVERO SPOSTAMENTO TECNICO PER RAGIONI NON CORRELATE ALLA SANZIONE ACCESSORIA DI CUI ALL'ART. 215 CDS

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo o per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie nonché la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria già in sosta prima della collocazione di divieti temporanei di circolazione e/o sosta istituiti nell'interesse dell'Amministrazione concedente, svolgimento di manifestazioni od eventi pubblici o privati, per i quali siano stati adottati provvedimenti di disciplina della sosta.

Le operazioni di cui al comma 1 saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli organi di Polizia Stradale e si svolgeranno secondo le istruzioni del personale intervenuto relativamente alla priorità dei veicoli da spostare/rimuovere.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dall'organo di Polizia Stradale intervenuto.

Il verbale dovrà essere compilato dall'organo di Polizia Stradale intervenuto e sottoscritto da questo e dal dipendente del Concessionario, il quale ritirerà una copia dell'atto.

Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario intervenuto.

8. RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI COINVOLTI IN SINISTRI STRADALI

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia intervenuta la Polizia Locale del Comune di Matera, nonché altri organi di polizia stradale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, salvo che sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo e si svolgeranno in analogia a quanto previsto dalle norme del presente capitolato, in quanto applicabili.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione e le disposizioni degli organi di Polizia Stradale intervenuti, nel caso in cui il

conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del codice civile e, pertanto, non genera, alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa od onere.

Se il recupero del veicolo incidentato avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto relativo alle spese di rimozione e eventuale custodia si instaura direttamente tra questi soggetti ed il Concessionario, ove sia stata richiesta la sua prestazione.

In questo caso, l'intervento del personale di Polizia Stradale intervenuto sarà limitato a garantire il recupero del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I veicoli rimossi dovranno essere obbligatoriamente ricoverati e custoditi all'interno dell'area di deposito del Concessionario, dove rimarranno sino alla restituzione.

9. RESTITUZIONE DEI VEICOLI

Le finalità prefissate dal presente articolo sono quelle relative alla restituzione dei veicoli riguardanti il servizio oggetto della presente concessione.

Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

Il Concessionario deve adoperarsi perché l'interessato possa rientrare nella disponibilità del veicolo rimosso entro il più breve tempo possibile; deve essere garantita, per l'interessato, la possibilità di recuperare il veicolo nelle fasce orarie specificate nel presente capitolato.

Eventuali, diversi orari potranno essere concordati tra gli interessati.

La restituzione del veicolo avviene previo pagamento delle spese dovute per le operazioni effettivamente eseguite ex art. 397 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Per la restituzione del veicolo l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione.

Qualora oggetto della restituzione sia un veicolo non immatricolato in Italia, prima della restituzione del veicolo il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 C.d.S. In caso negativo, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Comando Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

Al Concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle previste nel presente Capitolato.

10. RIMOZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E/O DI PUBBLICA SICUREZZA O PUBBLICO INTERESSE

Negli eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli, regolarmente in sosta, per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell'Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire, anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

Il rifiuto o il ritardo nell'adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione delle penali qui previste, calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una delle cause di risoluzione contemplate nel presente capitolato. Il compenso spettante

al concessionario sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento, qualora individuato.

Nell'ambito della concessione, in caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Matera e dei veicoli in uso al Comune di Matera, il Concessionario presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

11. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti dell'articolo 354 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 288.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di indizione della presente procedura, di almeno numero un (1) servizio analogo all'attività di rimozione veicoli. Per servizi analoghi si intendono contratti sia di appalto sia di concessione, sottoscritti sia con soggetti pubblici che privati, di valore complessivo di € 50.000.

Il Concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di minimo 2 (due) dipendenti, eccetto il titolare della ditta. Il personale dovrà essere specializzato con esperienza nel settore e in numero adeguato (comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa, dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente territorialmente per attività coerenti con l'oggetto della procedura.

Il Concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori. Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal Concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento e essere costantemente munito di un apparecchio telefonico mobile o radio ricetrasmittente abbinato ai veicoli atti alla rimozione e/o destinati al soccorso stradale, per la pronta reperibilità durante i servizi previsti dalla concessione.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L’Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all’espletamento del servizio. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Comune di Matera resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

Il Concessionario deve svolgere i servizi in oggetto con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa.

Il Concessionario non può rifiutarsi di svolgere i servizi oggetto della concessione, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli organi di Polizia Stradale intervenuti.

12. PRESCRIZIONI GENERALI – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Il concessionario dovrà essere dotato di minimo 2 (due) veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite all’art.159 del D. Lgs. n. 285/1992 e agli artt. 12 e 354 del D.P.R. n. 495/1992, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli.

I mezzi dovranno essere colorati uniformemente, numerati progressivamente e contraddistinti dalle iscrizioni e simboli concernenti il servizio stesso.

Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi saranno totalmente a carico del Concessionario.

Detti mezzi dovranno essere dotati di apparecchiatura segnaletica anche luminosa, atta a tutelare l’incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo.

Di tali veicoli il concessionario dovrà esibire, prima dell’inizio del servizio, su richiesta del R.U.P., copia conforme della carta di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare elenco dettagliato degli stessi (dovranno essere comunicate le variazioni).

Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dal Concessionario al R.U.P.

A detta comunicazione dovrà seguire, entro tre giorni, l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.

L'area ove troveranno ricovero o verranno custoditi i veicoli soggetti a rimozione deve essere ubicata in agro di Matera ed opportunamente recintata per tutta la sua estensione e dovrà essere coperta da assicurazione contro l’incendio e il furto, anche parziale, dei veicoli e delle cose in essi contenute.

Il Concessionario è tenuto a consentire l’accesso alla depositeria in qualsiasi momento agli organi di polizia stradale, per motivate esigenze di controllo.

Il Concessionario dovrà garantire la possibilità di interfacciarsi telematicamente con le piattaforme digitali in uso al Comado di Polizia Locale, per tutta la gestione del servizio de quo.

13. DEPOSITERIA

Il Concessionario dovrà assicurare la disponibilità per la custodia dei veicoli di aree coperte ed eventualmente all'aperto, recintate, con una superficie complessiva di minino 500 mq. Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel territorio del Comune di Matera a distanza di non oltre 10 km dal Palazzo di Città, sito in viale Aldo Moro n. 32, e ad una distanza dalla fermata dell'autobus di linea urbana inferiore a metri 500, calcolata sul percorso pedonale più breve. Dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Locale idonea planimetria in scala 1:100. Dette aree dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, specie per quanto attiene la prevenzione incendi di proprietà o in locazione della ditta stessa. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio.

La depositeria deve essere collegata con i veicoli adibiti al servizio di rimozione tramite radiotelefono e assicurare l'intervento entro il termine di 30 minuti dalla chiamata, nell'arco delle ventiquattro ore di tutti i giorni compresi i festivi.

Il luogo di deposito deve essere idoneamente attrezzato e dotato di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

La depositeria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza/antincendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente nonché delimitata da un muro o altro tipo di recinzione.

Tale depositeria dovrà avere capienza adeguata e comunque non inferiore a 120 posti per autoveicoli e a 30 posti per motocicli e/o ciclomotori per una superficie minimo di 500 mq. La depositeria dovrà essere dotata di una linea telefonica, fax, computer e connessione a internet; i canali da utilizzare per l'attivazione alla linea telefonica e ad internet sono quelli ordinari.

La depositeria dovrà consentire il collegamento telematico con il Comando di Polizia Locale, che in tempo reale potrà verificare lo stato del registro di carico.

Il software dovrà consentire l'accesso (mediante login e password) al registro di carico/scarico contenente tutte le informazioni identificative dell'operazione di rimozione.

Dovrà essere assicurata all'utenza la possibilità di effettuare il pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat e Carta di credito.

Di tale deposito il Concessionario dovrà dimostrare prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, su richiesta del R.U.P., l'effettiva disponibilità ed il possesso di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal presente articolo.

Tale depositeria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa.

L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza, per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli, dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche nonché tenuto in condizioni di decoro e corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo ovvero risulti la sopravvenuta indisponibilità del deposito, conseguirà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la decadenza dalla Concessione.

Il Concessionario assume la qualifica di responsabile del luogo di deposito.

Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

14. BOLLETTARI DI RISCOSSIONE

I bollettari delle ricevute che si riferiscono alle rimozioni - a copie auto-ricalcanti – forniti dal Concessionario, dovranno essere vidimati dal Comando di Polizia Locale prima del loro utilizzo.

I bollettari dovranno avere numerazione progressiva e recare l'intestazione dell'operatore economico.

Il Concessionario dovrà firmare e timbrare ogni ricevuta e redigere motivazione in forma scritta sulla stessa in caso di annullamento per errore di compilazione.

Il Concessionario dovrà comunicare bimestralmente all'Amministrazione Comunale un riepilogo delle operazioni effettuate nei mesi precedenti, indicando analiticamente: chiamate, rimozioni, soste, allegando copia delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

15. VIGILANZA E CONTROLLI

La Polizia Locale potrà svolgere accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui mezzi impiegati e sul personale, sulle modalità operative e sui risultati delle operazioni di rimozione, trasporto e deposito.

Il personale della Polizia Locale inoltre controllerà affinché il servizio previsto nel presente capitolato sia eseguito nel tempo e nei modi prescritti segnalando per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate.

Il concessionario ha l'obbligo di inviare alla Polizia Locale ogni mese l'elenco aggiornato di tutti i veicoli giacenti presso il concessionario, al fine di consentire al R.U.P. l'adozione immediata di tutti gli atti necessari.

L'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

16. RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico del Concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione. Il Concessionario assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

Il Concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant'altro possa aver causa direttamente o indirettamente dalle attività di cui alla concessione.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente dell'Amministrazione e/o cose di loro proprietà, causati dall'operato dei propri dipendenti; pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e

le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni di cui alla concessione.

A tal fine, prima dell'inizio del contratto il Concessionario dovrà esibire regolare polizza assicurativa per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell’effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Il concessionario è responsabile del veicolo dal momento dell’aggancio al momento della restituzione all’avente titolo.

Il Concessionario deve:

a) ai sensi dell’art. 354, c. 1, lettera g) del Regolamento d’Esecuzione e dell'art. 4 del D.M. n. 401/98, dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall’art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettere A) e B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], e non inferiore a € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettera C) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo D.M.. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori;

b) stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 e l’espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’assunzione del contratto. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L’Amministrazione Comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il Concessionario solleva il Comune di Matera da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del servizio.

Copia delle polizze dovranno essere fatte pervenire, prima dell’inizio del servizio, al R.U.P.

17. DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBCONCESSIONE

La ditta concessionaria non potrà cedere o sub concedere il servizio, a pena di risoluzione e perdita della cauzione, oltre al diritto dell’Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

18. ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

Indipendentemente da quanto successivamente previsto in tema di risoluzione del contratto, qualora il Concessionario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alla concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso.

Per i costi sostenuti e per la rifusione degli eventuali danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

19. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L’Amministrazione concedente e il Concessionario possono, in qualsiasi momento, risolvere consensualmente il rapporto instaurato con la concessione, alle condizioni che saranno stabilite all’atto della risoluzione consensuale.

2. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la concessione ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023;

b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. n. 36 del 2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di concessione;

c) la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023.

4. In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, salvo quanto previsto dall’articolo successivo, l’Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

a) applicazione nell’arco del biennio di un numero di penali superiori a tre;

b) mancata copertura assicurativa dei rischi, in vigenza di contratto;

c) mancata reintegrazione della cauzione, entro i termini indicati, in caso di escussione;

d) cessione del contratto;

e) grave disservizio cagionato all’Amministrazione;

f) perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento della concessione, previsti dalla presente procedura;

6. In tali casi l'Amministrazione concedente dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile.

20. PENALI

Per ogni singola inadempienza della ditta aggiudicataria ad una delle prescrizioni del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) che verrà versata direttamente dal Concessionario o prelevata dalla cauzione prevista con relativo obbligo da parte della ditta di reintegrare detto fondo entro 10 giorni dalla data del prelievo, o trattenuta sulle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dall'Amministrazione concedente al concessionario.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata e del danno subito e della ripetitività della mancanza.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute.

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC al concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore.

Qualora il concessionario non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

21. REVOCA

La concessione potrà essere revocata, indipendentemente dalle scadenze previste dalla presente procedura, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con PEC, almeno tre mesi prima senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo degli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi dei soggetti che sullo stesso conto potranno operare.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG riportato nella lettera di invito e in Piattaforma di e-procurement.

23. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo al Concessionario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Salute e Sicurezza dei lavoratori".

Il Concessionario, pertanto, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto, nelle attività oggetto di concessione, non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi.

Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero poiché non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico del Concessionario finalizzati all'attuazione delle misure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro.

24. SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Tutte le spese inerenti e consequenziali all'affidamento saranno a carico del Concessionario, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

25. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Matera.

26. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 92 del 27.12.2016, al Codice della Strada ed altre norne di legge che disciplinano la materia.

27. RISERVATEZZA, PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente paragrafo. Il Concessionario potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario medesimo a gare di appalto. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Matera saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Matera. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e sul sito internet istituzionale.

Titolare del trattamento: Comune di Matera – Via Aldo Moro – 75100 Matera

Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

AVV. VINCENZA PIERRI

dpo@comune.mt.it